



CONFEDERAZIONE GENERALE  
UNITARIA CGU - CISAL

**NurSind**

**SEGRETERIA NAZIONALE**

*Prot. SN-077*

*del 14/05/2012*

Alla Cortese att.ne  
**Segretari provinciali**

*Oggetto:* trattenuta TFS.

Ultimamente alcune organizzazioni sindacali invitano i dipendenti in regime TFS (assunti in posizione di ruolo ante 1.01.2001) a diffidare gli enti di appartenenza ad operare sul loro stipendio la trattenuta del 2% a titolo di TFS e ciò a decorrere dal 1.01.2011 a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 10 del DL n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122/2010, le quali prevedono che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1.01.2011, avvenga secondo la disciplina di cui all'art. 2120 del Codice Civile.

A sostegno delle diffide viene richiamata una recente sentenza del TAR della Calabria n. 564/2012 che condanna le pubbliche amministrazioni allo stop immediato del prelievo in busta paga nonché alla restituzione di quanto trattenuto a partire dal 1.01.2011.

Si ritiene la questione molto complessa e meritevole di ulteriori riflessioni in merito.

- Il ricorso al TAR-Calabria-Reggio Calabria è stato promosso da alcuni magistrati amministrativi che hanno messo in discussione la costituzionalità del nuovo assetto per la disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, chiedendo in particolare che fosse riconosciuta l'illegittimità dal 1.01.2011 della trattenuta e di conseguenza l'obbligo delle amministrazioni di restituire gli importi trattenuti con gli interessi. Il tribunale ha emesso una sentenza non definitiva, riservandosi di rimettere alla Corte Costituzionale le questioni di costituzionalità emerse ma riconoscendo la fondatezza delle specifiche richieste. Sul tema dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato (a seguito del ricorso) il quale potrebbe ribaltare la decisione di primo grado.
- È chiaro che l'applicazione della sentenza provocherebbe un enorme buco contributivo il cui costo sarebbe difficilmente sostenibile per le finanze pubbliche rendendo forse necessario un intervento legislativo in merito. Pare



# CONFEDERAZIONE GENERALE UNITARIA CGU - CISAL

## **NurSind**

### **SEGRETERIA NAZIONALE**

ovvio che la questione sarà oggetto di approfondimento e chiarimenti da parte dell'INPS-INPDAP e del Governo nei prossimi mesi.

- Nel sottolineare la differenza fra i dipendenti in regime TFS, i quali si trovano un trattenuta ex INADEL del 2% sulla busta paga, e i dipendenti in regime TFR ai quali non viene operata la stessa trattenuta ma una riduzione stipendiale del 2%, si ritiene che l'abolizione della trattenuta del 2% creerebbe disparità tra gli stessi dipendenti in regimi diversi.
- Posta l'attuale posizione di resistenza delle amministrazioni a non operare la trattenuta a seguito di diffida, si ritiene che si dovrà preventivare una soluzione in sede giudiziaria. Si ricorda, infatti, che ai sensi del "collegato lavoro" alla diffida non accolta deve far seguito entro 240 giorni il ricorso al giudice del lavoro pena la decadenza della richiesta stessa e che tale ricorso va valutato anche sotto il profilo degli oneri connessi a carico del ricorrente.

A seguito delle riflessioni suesposte si ritiene prudente rimanere in attesa dei sicuri pronunciamenti che avverranno a breve e nel frattempo assicuriamo che seguiremo giorno per giorno l'evolversi della questione posta.

Nel caso in cui si rilevasse l'opportunità di agire attraverso diffide o altri atti formali, la scrivente segreteria ne darà tempestiva comunicazione.

Distinti saluti.

Il Segretario Nazionale NurSind

**Dr. Andrea Bottega**